N. 79

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 24/11/2016)

comune di SENAGO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

INDICE GENERALE

N. Articolo	Oggetto	Pagina
Articolo 1	Oggetto e finalità	1
Articolo 2	Componenti delle Commissioni	1
Articolo 3	Principio di rotazione	2
Articolo 4	Entrata in vigore	2

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

2. La nomina dei componenti delle commissioni avviene nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza e rotazione individuati nel presente regolamento.

Art. 2 - Componenti delle Commissioni

1. La commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. E' costituita da un numero dispari di commissari, di norma pari a tre, oltre il Segretario. Il numero dei componenti può essere pari a cinque, oltre il Segretario, nei casi di appalti di particolare contenuto innovativo tecnologico e/o che implichino conoscenze multidisciplinari e trasversali alle competenze dei Settori dell'Ente.

3. I componenti non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. la nomina delle Commissioni di gara è attribuita alla Posizione Organizzativa (P.O.) assegnataria dell'obiettivo di gestione all'interno del Piano esecutivo di gestione, la quale non può ricopire alcun ruolo all'interno della commissione.

6. La presidenza delle Commissioni spetta ad una P.O., mentre gli altri due componenti sono scelti tra i dipendenti inquadrati nella categoria contrattuale D o C; il Segretario della Commissione, che però non assume il ruolo di componente del collegio viene scelto tra il personale inquadrato nella categoria C o B.

7. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione può essere integrate con n. 2 Componenti di regola scelti tra il personale dipendente o tra professionisti esterni nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP), al quale spetta la valutazione della documentazione amministrativa, non può essere nominato all'interno della Commissione, sia in qualità di presidente che di componente esperto.

9. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso la Stazione Appaltante;

b) in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

10. La nomina dei componenti e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

12. Si applicano ai Commissari e al Segretario della Commissione Giudicatrice l'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonchè l'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 - Principio di rotazione

1. Nell'individuare i componenti delle commissioni di cui all'art. 2, commi 4, la P.O. competente alla nomina applica il principio di rotazione, secondo le modalità di seguito specificate:

a) il presidente non può rivestire tale qualifica per due volte di seguito, a seguito della nomina conferita da parte dello stesso soggetto;
b) il componente esperto non può essere nominato componente della commissione per due volte di seguito da parte della stessa P.O.
c) deve essere assicurata la presenza di dipendenti assegnati ad almeno due Settori.

2. di tutte le suddete operazioni è dato riscontro nella determinazione di nomina della Commissione.

Art. 4. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online della deliberazione di adozione.